



Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

RICORSO n. 16/2023/2

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

dott. Oscar Marongiu	Presidente, relatore, estensore
dott.ssa Francesca Caruso	componente
dott.ssa Veronica Di Gaetano	componente
dott.ssa Sonia Viggiano	componente
dott.ssa Piera Lisa Di Felice	componente
dott.ssa Marilina Scalona	componente

con l'assistenza del dott. Francesco De Blasio, Segretario verbalizzante;

visti gli atti;

udita la relazione del Presidente e relatore, Cons. Oscar Marongiu;

lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti in luogo della comparizione personale;

ha pronunciato nell'adunanza pubblica del 18/02/2026 la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n. 16/2023/2, proposto dal sig. ...omtssts... ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Maria Berruti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: giuseppemariaberruti@ordineavvocatiroma.org;

contro

Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e Marche, nella persona del Presidente *pro tempore*, assistito e difeso dagli avv.ti Giorgio Sacco e Giovanna Longhi, con domicilio digitale eletto agli indirizzi PEC giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it e giovannalonghi@ordineavvocatibopec.it;

e nei confronti

del Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;

per l'annullamento

del verbale di proclamazione delle operazioni elettorali denominato "Verbale dello scrutinio" datato 13.11.2022, dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e Marche e del verbale delle operazioni di voto del 13.11.2022 dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e Marche, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi relativi alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche e del Collegio dei revisori dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche.

FATTO

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) in data 12.1.2023 i dottori ...omissis...
hanno impugnato gli atti e i verbali relativi alle operazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche.
2. I ricorrenti hanno lamentato presunte illegittimità nello svolgimento delle votazioni, contestando in particolare la regolamentazione elettorale adottata e la scelta di procedere mediante la modalità del voto telematico da remoto.
3. Si sono costituiti in giudizio la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) e l'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche, eccependo in via pregiudiziale e preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati (i candidati proclamati eletti alla fine delle consultazioni);
4. Nel merito, le parti resistenti hanno ribadito la piena legittimità della normativa regolamentare e dell'utilizzo del voto telematico.
5. A seguito dell'intervenuto rigetto dei motivi inerenti alla giurisdizione a norma delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 19481/2024), la causa è stata tenuta in decisione sulle questioni pregiudiziali e di merito applicando il quadro normativo vigente.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. In via del tutto assorbente e pregiudiziale, la Commissione rileva infatti la violazione del principio del contraddittorio.
Va preliminarmente osservato che, nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle operazioni elettorali per l'elezione dei componenti dei consigli o collegi degli ordini professionali, i candidati proclamati eletti assumono la qualità di controinteressati in senso stretto, in quanto titolari di un interesse qualificato e contrario alla rimozione e/o all'annullamento dell'esito elettorale e della proclamazione.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa, l'atto introduttivo non risulta essere stato notificato ai componenti proclamati eletti, precludendo a questi ultimi la possibilità di costituirsi ed esercitare il proprio diritto di difesa. La mancata notifica integra un vizio insanabile del contraddittorio che determina l'inammissibilità dell'azione giudiziale.
3. Secondo il consolidato e costante orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. Un., n. 5743/1988), la notificazione del ricorso avverso i risultati delle elezioni, ove non effettuata nei confronti dei controinteressati (ovvero di almeno uno di essi, qualora si intenda procedere poi all'integrazione del contraddittorio, ovvero a tutti i proclamati eletti in sede di impugnativa dell'intero comizio), determina una insanabile violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.

4. Nella situazione in esame, fin dal momento della proposizione dell'azione, l'identità dei soggetti proclamati eletti e controinteressati era perfettamente nota e determinata in virtù del verbale del 13.11.2022.
5. Ciononostante, dalla disamina delle relate di notifica allegate al fascicolo di parte, emerge che il ricorso è stato notificato esclusivamente all'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e Marche, al Ministero della Salute, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (già ONB) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, omettendo del tutto la notifica ai singoli componenti proclamati eletti.
6. La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati già individuabili al momento dell'impugnazione preclude peraltro la possibilità di ordinare l'integrazione del contraddittorio, determinando l'immediata e radicale inammissibilità dell'azione.
7. Il carattere assorbente del profilo pregiudiziale evidenziato rende del tutto superflua la disamina delle ulteriori eccezioni preliminari nonché lo scrutinio dei motivi di merito.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto del complesso della vicenda.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.

Così deciso in Roma nell'Adunanza del 18 febbraio 2026.

**IL PRESIDENTE,
RELATORE ed ESTENSORE**

OSCAR
MARONGIU
04.09.2026
18:55:39
GMT+02:00



IL SEGRETARIO

Francesco
De Blasio
04.09.2026
18:59:56
GMT+02:00

